

sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno III (Nuova serie)
N. 8-9 — ottobre novembre 1987
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

20 ORE - 210 ORE Un meccanismo PERVERSO OVVERO «LA GABBIA»

In attesa che il Ministro della P.I. emani d'intesa con i Sindacati la circolare applicativa del monte ore annuo dell'attività non d'insegnamento (210 ore) in molte scuole i Capi di Istituto hanno preteso o pretendono che i colleghi dei docenti (i soli titolati a pronunciarsi su tale materia) si esprimano subito sulla programmazione annuale di tale attività.

A parte le ragioni che consigliano l'opportunità di aspettare l'emanazione della Circolare di cui si è detto, siano del parere, e non a caso abbiamo usato il termine «preteso», che tale richiesta non debba trovare in linea di principio accoglimento. E questo non perché non sia possibile alla fantasia e alla disponibilità degli insegnanti che con ben altre difficoltà sono costretti a cimentarsi, ma perché a nostro avviso questa pretesa rappresenta il nodo gordiano di una visione del lavoro dell'insegnante che è alla base dell'attuale malessere e quindi dell'equivoco modo di concepire la qualità di tale tipo di lavoro e quindi della conseguente valutazione in termini monetari.

Fin dai primi mesi del 1974, quando l'allora Ministro della P.I. Malfatti discuteva le bozze dei decreti delegati di prossima emanazione e accettava supinamente — complici i sindacati autonomi della scuola di allora (S.A.S.M.I. e S.N.S.M.) — il principio della quantificazione del lavoro non di insegnamento del docente voluto da CGIL - CIS - UIL, eravamo i soli sindacalisti a dire che tale principio innovatore sarebbe stata una iattura per l'intera categoria e quindi per la scuola e che si poneva in essere un meccanismo talmente perverso che non ce ne saremmo liberati tanto facilmente. Chi non ricorda la nostra provocazione di allora quando chiedevamo di dotare le scuole dell'orologio con il cartellino perché volevamo timbrare anche noi come l'operaio della fabbrica? Infatti furono i sindacati confederali che cominciarono ad interessarsi al lavoro intellettuale che con la loro miopia sulla concezione del lavoro stesso visto nell'ottica del solo mondo operaio pretesero — come abbiamo detto — prima la novità della quantificazione del lavoro non d'insegnamento e poi

con l'egualitarismo sfrenato lo appiattimento delle retribuzioni, salvo a riscoprire dopo qualche anno la professionalità che va oggi riconosciuta con un altrettanto perverso rimedio: il cosiddetto premio d'incentivazione.

Altro che riconoscimento e pagamento della professionalità per tutta la categoria! Siamo al solito premio per i furbi, siamo alla legalizzazione del lavoro nero nella scuola. La verità è che non si ha il coraggio di dire che si è sbagliato ed allora si continuano a commettere errori su errori; prima la quantificazione era mensile (venti ore) ed era un abito stretto ora che la quantificazione è annuale è un abito ancora più stretto è una gabbia che genera «animali in cattività».

Possibile che non ci si renda conto di questo? che cioè vi sono molte attività lavorative che attengono alla sfera dell'intelletto che non possono essere quantificate. Come si può pensare ad esempio che un insegnante di materie letterarie al ginnasio (italiano, latino, greco, storia, educazione civica e geografia) possa avere (quantitativamente parlando) lo stesso impegno di un collega di educazione fisica per le ore non di insegnamento? E allora il buon senso e la legge ci suggeriscono una sola strada: remunerare adeguatamente

te il lavoro dei docenti (aggiungendo ai professori universitari l'articolo 3 legge n. 477-73) il cui orario di cattedra, cioè quello di insegnamento (il SOLO QUANTIFICABILE), dovrà essere uguale per tutti e portato a quattordici - quindici ore al massimo alla settimana. Vi sarà poi un impegno da assolvere parte a scuola e parte a casa non quantificabile legato alla specificità della cattedra e connesso al funzionamento della scuola.

Vi saranno poi delle ore di lavoro straordinario da remunerare adeguatamente legate alla gestione degli organi collegiali della scuola (Consigli di classe di Istituto, Distretto ecc. ecc.)

Siamo in ultima analisi di fronte ad un lavoro atipico sotto certi aspetti uguale a quello di un magistrato, per il quale non possono essere quantificate le ore di durata di un processo come non può essere quantificato il tempo per decidere o scrivere una sentenza; eppure esso lavoro va riconosciuto e remunerato in maniera adeguata. Stando così le cose, questo ci sembra il solo modo corretto di impostare e risolvere il problema; tutto il resto è soltanto balbettio, confusione, vaniloquio, accademia è una gabbia che non si addice all'intelletto.

Agostino Scaramuzzino

LA F.I.S., I COBAS E L'ATIPICITA'

È partita in questi giorni di metà ottobre la trattativa sulle questioni interne del contratto firmato nel febbraio di quest'anno dai Sindacati confederali e dallo Snals, al quale la Fis ha rifiutato la firma per irrinunciabili ragioni che sono state ampiamente chiarite ai colleghi che ci hanno seguito durante un anno intero di aspra lotta sindacale conclusasi col blocco degli scrutini, al quale soltanto la Fis ha tenuto fede fin in fondo, procurando al Governo non poche difficoltà che hanno portato all'ukase del 15 giugno.

L'apertura dei lavori ha fatto registrare una prima nota di meschinità, che ha visto i sindacati firmatari del contratto contestare la presenza dei rappresentanti della Fis (regolarmente convocati dal

di rispetto delle reali esigenze che emergevano dalla base, e cioè fino all'interruzione dello sciopero, che al 10 giugno, ha vanificato la maggior parte dei progetti elaborati nel corso dei precedenti mesi non riuscendo quindi ad imporre al Governo una soluzione definitiva in ordine al trattamento economico e allo stato giuridico della classe docente e non docente.

Lo svolgimento degli incontri ha mostrato poi la scarsa convinzione con cui vengono affrontati i temi del fondo di incentivazione e della trattativa decentrata e ha messo a nudo tutti i significati di una logica di retroguardia, proprio mentre la Fis ha chiesto fin dal mese di maggio di quest'anno l'apertura della trattativa sul nuovo contratto essendo l'unico sindacato che non ha difficoltà con la base in ordine

NO ALLO SCIOPERO STRUMENTALE (UN SOLO GIORNO) INDETTO PER IL 25 NOVEMBRE DAI SINDACATI DI REGIME CHE NON RAPPRESENTANO PIU' NE' LA SCUOLA NE' IL MONDO DEL LAVORO.

Ministro della P. I. alle sedute programmate), in quanto la nostra associazione ha negato la firma al contratto. Senza entrare nel merito della questione giuridica, per cui dimostreremmo agevolmente la pretestuosità delle ragioni adottate dalla quadruplice, riteniamo opportuno sottolineare i motivi reali di siffatta avversione, che sono tutti da ricondurre alle vicende della lotta sindacale condotta dalla Fis fino al giugno scorso. La Fis, infatti, non ha disdegnato di offrire appoggio e copertura sindacale ai Comitati di base, almeno finché i leaders di questi hanno mantenuto una linea

alla stesura della nuova piattaforma, la quale ripeterà le caratteristiche essenziali della piattaforma per il contratto 1985-87, riproponendo quelle soluzioni il cui rigetto ha giustificato il rifiuto della firma.

Che i principi basilari del sindacalismo scolastico sostenuti dalla Fis rappresentino una filosofia della scuola e della funzione docente in particolare irrinunciabile lo dimostra il travaglio dei Comitati di base e soprattutto i convincimenti finalmente portati a maturazione durante l'estate dai giovani leaders dei Cobas; i quali finalmente, attraverso l'invio di lettere a quotidiani come «Repubblica» e «Corriere della Sera», hanno reso note le posizioni faticosamente raggiunte dopo i sofferti dibattiti dei primi sei mesi di quest'anno, che si articolano ormai tutte sul principio da sempre sostenuto dalla Fis circa l'atipicità della funzione docente, e della funzione direttiva e non docente che con la prima concorrono al funzionamento della scuola.

È significativo a questo proposito rammentare come i rappresentanti dei Cobas che parteciparono al convegno dei quadri provinciali della Fis tenutosi presso l'IPSIA «Duca d'Aosta» di Roma il 24 maggio 1987, riconoscendo la validità delle proposte della Fis, confessarono il loro stato d'infanzia sindacale, dal quale speravano di uscire con l'esperienza che avrebbero acquisito nel corso della lotta in atto purtroppo la decisione assunta nell'assemblea nazionale svoltasi nell'aula magna dell'Università di Roma (nonostante il parere contrario espresso in quella sede dai rappresentanti della Fis) di interrompere il blocco degli scrutini al 10 giugno rallentò quel processo di maturazione, che tuttavia ha fatto un

Francesco Pezzuto

Religione Cattolica - Attività alternative Altre opportunità

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Gabinetto)

Pot. n. 3609/132/GL

Roma, 28 ottobre 1987

Circolare n. 316

OGGETTO: Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative - Altre opportunità - Istruzioni per l'anno scolastico 1987-88

La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito testè conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con ri-

ferimento alle difficoltà operative ed interpretative emerse, sono volte altresì al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verificino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. I. — Insegnamento della religione cattolica.

Per effetto dell'art. 9, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento «nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado», «nel quadro delle finalità della scuola».

Ciò comporta che l'insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.

Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere e per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano ferme le indicazioni fornite con CC.MM. nn. 128 e 129 del 3 maggio 1986 che segnalavano l'esigenza di collocare lo insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all'inizio e alla fine dell'orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.

Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado viene ad assumere più puntuale rilievo l'autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell'orario

(continua in quarta pagina)

(continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI

Modifiche e integrazioni alle OO. MM. sui trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni pre

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza Ministeriale n. 324
Prot. n. 3763/138/GL Roma, 30-10-1987

Oggetto: modifiche e integrazioni alla D.M. 2-3-1984, quale risulta modificata e integrata dalle OO.MM. 27-10-84, 26-10-85 e 28-10-86, concernenti i trasferimenti, i passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo di ruolo delle scuole elementari, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica.

(Omissis)

Art. 5

Al terzo comma in fondo va aggiunta la seguente frase: «nonché il numero dei posti corrispondenti ai direttivi vincitori di concorso che hanno conseguito la nomina su sede provvisoria».

Art. 7

In fondo al terzo comma va aggiunto il seguente periodo: «Il punteggio spetta, altresì, al direttivo trasferito d'ufficio per soppressione di posto in altro comune per tutto il triennio successivo al trasferimento d'ufficio a condizione che richieda, in ciascun anno del triennio predetto, il trasferimento anche nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio. A tal fine, il richiedente deve indicare nella sezione «preferenze» del modulo domanda il comune da cui è stato trasferito d'ufficio o, almeno, una scuola o istituto in esso presente, purché tale preferenza sia esprimibile dal richiedente.

Scaduto il triennio senza che sia stato conseguito il trasferimento nel predetto comune, la continuità di servizio va riferita esclusivamente alla scuola o all'istituto in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio all'inizio del triennio predetto».

Art. 12

Nell'intitolazione dell'articolo dopo la parola «soppressioni» vanno inserite le parole «e fusioni».

Art. 13

Nell'ordine delle operazioni il n. 3 assume il n. 2 con la seguente formulazione:

2) «Trasferimenti a domanda, dei direttori o presidi, trasferiti d'ufficio in qualità di perdenti posto, nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nello stesso scolastico o negli anni scolastici precedenti. Il diritto a tali trasferimenti è valido per un triennio consecutivo dal disposto trasferimento d'ufficio durante il quale spetta il punteggio previsto per la continuità del servizio.

«A tale scopo dovrà essere attestato con apposita dichiarazione personale l'anno del trasferimento d'ufficio».

Il punto n. 2) assume il n. 3).

Al n. 4 l'espressione «punto 2» va sostituita con «punto 3».

Dopo il punto 4) va inserito il punto 4 bis, del seguente tenore:

«Trasferimenti a domanda di direttivi che siano coniugi conviventi del personale di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10-3-1987, n. 100 e art. 10, primo comma legge 3-10-1987, n. 402 (personale militare e personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza). Dovrà essere documentato il trasferimento di autorità, avvenuto prima di quattro anni di permanenza nella sede, con dichiarazione dell'ufficio che ha disposto il trasferimento e lo stato di convivenza con dichiarazione personale». Il personale interessato può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalla presente O.M. nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono essere inoltrate oltre la data del 5 maggio.

Nell'ultimo comma al primo rigo il punto «2» viene sostituito da «3»; viene eliminata la parte finale del comma da «e quindi» in poi.

Art. 16

All'art. 16 va aggiunto il seguente ulteriore periodo: «Entro il termine suddetto il direttivo potrà anche richiedere in modo esplicito le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l'Amministrazione procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all'art. 10 - quarto comma - della presente Ordinanza».

Art. 25

Al punto 2) la data «10 settembre» è sostituita con «1 settembre».

In fondo va aggiunta la seguente frase: «la nascita avvenuta dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria (1 luglio) e non oltre il 31 agosto può essere documentata entro tale data ai fini della precedenza».

Dopo il punto n. 3) vanno aggiunti i punti 4) e 5) del seguente tenore:

4) «direttivi trasferiti d'ufficio per soppressione di posto in altro comune nel triennio.

La precedenza spetta a condizione che il direttivo abbia richiesto e non ottenuto, in ciascun anno del triennio successi-

vo al disposto trasferimento d'ufficio, il trasferimento anche nel comune di precedenza titolarità.

Se la preferenza per tale comune non è esprimibile dal personale direttivo la precedenza, limitatamente al triennio dal personale direttivo la precedenza, limitatamente al triennio dal disposto trasferimento d'ufficio, è valida per tutte le altre preferenze espresse.

5) «Direttivi che siano coniugi conviventi di personale militare o personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza di cui alla legge 10-3-1987, n. 100 e legge 3-10-1987 n. 402». Dovrà essere prodotta la documentazione attestante il trasferimento d'autorità avvenuto prima di quattro anni di permanenza nella sede e la dichiarazione di convivenza da parte dell'interessato.

Art. 28

Al quinto rigo la data «30 agosto» va sostituita con «31 agosto».

Art. 29

Nel comma tredicesimo al primo rigo le parole «nel corso dell'anno scolastico» vanno eliminate.

Al terzo rigo dopo le parole «trasferimento annuale» va aggiunta la seguente frase: «non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati, e».

ALLEGATO E: Tabella dei trasferimenti a domanda. — ALLEGATO F: Tabella dei trasferimenti d'ufficio.

La nota n. (5) viene così riformulata: «ai fini della considerazione del figlio come inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: modifiche e integrazioni alla O.M. n. 300 del 29-10-1986 concernenti i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali, materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica.

(Omissis)

ART. 1 — Al primo comma, prima riga inserire dopo le parole «i passaggi»: «di cattedra e di ruolo».

Dopo il primo comma aggiungere il comma secondo: «I movimenti predetti vengono disposti annualmente».

ART. 6 — L'ottavo comma deve essere sostituito con il seguente:

«I trasferimenti nell'ambito dei ruoli dell'istruzione elementare della Provincia di Bolzano si effettuano secondo le modalità previste dalla presente ordinanza per le generalità dei docenti delle scuole elementari. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 89-1983, per i trasferimenti dai ruoli C e D rispettivamente ai ruoli A e B, il limite massimo del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei ruoli, nonché il requisito della permanenza di almeno quattro anni nel ruolo di appartenenza.

Per il trasferimento dai ruoli A e B rispettivamente ai ruoli C e D è richiesto l'attestato di conoscenza della lingua italiana o tedesca di cui al titolo primo del D.P.R. 26-7-1976, n. 752, richiamato dal quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. 89-83».

Al comma nono dopo le parole «contemporaneamente il trasferimento», inserire: «il passaggio di cattedra e/o di ruolo».

L'ultimo periodo del tredicesimo comma è sostituito dal seguente periodo: «Per l'accesso agli istituti della Provincia di Bolzano è altresì richiesto il possesso della lingua materna corrispondente ex art. 12 D.P.R. 30-1-1973, n. 116 riprodotto nel testo unificato di cui al D.P.R. 10-2-1983, n. 89; a tal fine il suddetto requisito deve risultare esclusivamente da apposito atto notorio o da dichiarazione sostitutiva sotto la personale responsabilità del richiedente».

Al ventiduesimo comma dopo il punto aggiungere:

«Non possono essere sottoposte a tale condizione la domanda di trasferimento per compensazione, di trasferimento annuale e di assegnazione provvisoria».

ART. 6 bis - Precedenze ai sensi dello art. 1, quinto comma legge 10-3-1987, n. 100 e dell'art. 10, secondo comma D.L. 325-1987 convertito con modificazioni nella legge 3-10-1987, n. 402.

1. In base al disposto dell'art. 1, quinto comma legge 10-3-1987, n. 100 e dell'art. 10 secondo comma D.L. 325-1987 convertito con modificazioni nella legge n. 402-1987 i docenti coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti.

Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia.

2. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove prestare servizio il coniuge dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità prima di aver trascorso 4 anni di permanenza nella precedente sede di servizio, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara con-

vivente con il richiedente.

Il personale di cui al primo comma può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalla presente O.M. nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno essere inoltrate oltre le date rispettivamente previste, per ogni ordine e grado di scuola del comma II del successivo art. 9.

ART. 7 — Al primo comma dopo «docenti di scuola materna» al posto di «5 gennaio» inserire «12 gennaio».

e dopo «docenti di scuola secondaria di primo grado» al posto di «15 gennaio» inserire «20 gennaio».

ART. 8 — Al quinto comma settima riga dopo le parole «presso le direzioni didattiche» inserire richiamo nota «(3)».

Alla fine del suddetto articolo inserire la seguente nota: «(3) Ai fini dei movimenti disposti ai sensi della presente O.M. si terrà conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi».

Al sedicesimo comma dopo la parola «gradimento», inserire la chiamata per la nota n. 4 che deve essere riportata in fondo all'articolo stesso.

«(4) Anche il perdente posto, nel triennio precedente, che chiede il rientro nel plesso di tempo pieno o nella scuola media in cui si effettua il tempo prolungato nel quale era titolare, è tenuto a barrare l'apposita casella del modulo domanda».

Alla fine del diciottesimo comma aggiungere:

«Il personale docente della scuola secondaria di primo grado in attesa di sede definitiva immesso in ruolo per l'insegnamento rispettivamente su classi di concorso ovvero su posti di sostegno può presentare domanda di movimento solo per la medesima tipologia d'insegnamento per la quale è stata disposta la nomina».

ART. 11. — Al comma quattordicesimo, sedicesimo rigo eliminare la frase da «Si precisa» a «... a modulo domanda».

Al ventunesimo rigo sostituire la parola «Analogamente» con la parola «Tale».

Al terzultimo rigo inserire la nota seguente (o) dopo la parola «distretto».

«(o) Si intende soltanto il distretto che comprende più comuni. Infatti nel caso di un distretto interamente contenuto in un Comune il docente usufruisce della precedenza per il rientro nel Comune».

ART. 15. — Il comma terzo è sostituito dal seguente comma:

«3. Costituiscono il contingente provinciale DOAR di una provincia tutti i docenti già appartenenti al contingente medesimo con esclusione, pertanto, di quelli utilizzati a domanda o d'ufficio per lo stesso scolastico 1987-88 in tale provincia e provenienti da altro contingente provinciale di D.O.A.R.. Questi ultimi docenti, ovviamente, restano compresi nel contingente provinciale D.O.A.R. di appartenenza».

ART. 17. — Al comma 10 il periodo «Non interrompe la continuità...» nel precedente istituto di titolarità» viene sostituito dal seguente periodo:

«Ai sensi dell'art. 11 sesto comma lett. c D.P.R. 209-87 il personale trasferito, in quanto soprannumerario per soppressione di posto, conserva, per un triennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità, nella scuola di precedente titolarità».

Pertanto non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del triennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità».

Qualora, scaduto il triennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel triennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario».

Dopo il comma 16 aggiungere al comma 17 «Ai sensi dell'art. 11 comma primo del D.P.R. 10-4-1987, n. 209, ai soli fini del passaggio dal ruolo dell'istruzione secondaria di primo grado a quello dell'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica i punteggi relativi al servizio prestato dai docenti di scuola media in qualità di comandati in istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici ed istituti d'Arte, in classi interessate ad iniziative di sperimentazione globale sono integrati dai punteggi aggiuntivi di cui al titolo V della tabella A bis allegata alla presente ordinanza. Detti punteggi spettano soltanto nel caso di attribuzione dei rispettivi punteggi principali (A-B-C del titolo I tabella citata)».

ART. 21. — Alla fine dell'ottavo comma dopo il punto aggiungere:

«In tale sede ed entro il termine suddetto il docente potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti PP.SS. le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente P.S. procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all'art. 8, quinto comma della presente O.M.».

ART. 29 — Al primo comma «I fase» dopo «titolarità» aggiungere «Alla fase partecipa anche il personale titolare in altro comune».

Al secondo comma secondo rigo, sopprimere: «indipendenti l'uno dall'altro».

Al secondo comma sesto rigo eliminare «quello» e sostituire con «alla scuola di precedente titolarità (1)».

Al secondo comma eliminare dalle parole «la stessa precedenza» fino a «... titolo di specializzazione richiesto».

Alla fine del comma II dopo il punto inserire:

«Nell'ambito di questa fase l'ordine dei movimenti sarà il seguente:

- trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari, nella scuola di precedente titolarità;

- trasferimenti, a domanda, in sede;

- trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari, nel Comune di precedente titolarità;

- trasferimenti d'ufficio, in sede, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda, o, pur avendola prodotta non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda».

Al terzo comma aggiungere dopo il punto «Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo triennio per soppressione di posti, che chiede di plesso e al Comune di precedente titolarità vengono presi in considerazione anche gli elementi di cui al punto II della citata tabella».

Il sesto comma è così modificato:

«In tale fase hanno la precedenza assoluta nell'ordine: gli insegnanti di cui all'art. 6 terzultimo comma della presente O.M. e quelli di cui all'art. 6 bis».

Alla fine del nono comma aggiungere di seguito, eliminando il punto: «e, in subordine, quelle previste dall'art. 6 bis».

ART. 30. — Al comma 11 primo periodo sostituire le parole «dopo l'effettuazione» con le parole «nel corso».

Al comma 11 sopprimere le parole «sarà trasferito d'ufficio in una delle scuole comprese nel distretto di titolarità ed in mancanza di posti disponibili in tale distretto, il docente».

Al comma 13 sopprimere le parole «ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità».

Al comma 16 sopprimere al rigo 18 le parole: «in una delle scuole o posti compresi nel distretto di titolarità; in mancanza di disponibilità in tale distretto sarà assegnato Al comma 17° sopprimere le parole: «compresi nel distretto di titolarità, in mancanza di disponibilità in tale distretto, sarà assegnato ad uno dei posti delle scuole».

Al comma 20 eliminare le parole «ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità».

ART. 37 - Graduatorie e precedenze delle assegnazioni provvisorie. — Sostituire il contenuto del settimo comma con la seguente frase:

«Hanno la precedenza sugli altri aspiranti all'assegnazione provvisoria nelle sedi relative al Comune nel quale il posto è stato soppresso gli insegnanti che, nell'ultimo triennio sono stati trasferiti d'ufficio in altro Comune, per soppressione di posto e, in subordine, gli insegnanti coniugi conviventi del personale militare e di quello cui viene corrisposta l'indennità di P.S. (art. 6 bis presente O.M.)».

ART. 45 - Al comma 8 sopprimere la frase da «e, subordinatamente nell'ambito del relativo distretto» fino a «la tabella di viciniorità».

Sopprimere dopo la parola «qualora» la parola «invece».

Aggiungere alla fine del comma 8 di seguito, eliminando il punto, le parole «tenendo presente la tabella di viciniorità».

Al comma 12 sopprimere la frase: «ovvero ad una delle sedi comprese nel distretto di titolarità».

Al tredicesimo comma settimo rigo, dopo il punto inserire:

«Ai soli fini dell'identificazione del Comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei Comuni viciniori».

ART. 52. — Al I comma «I fase» dopo le parole finali «dal comune di titolarità» aggiungere «A tale fase partecipa il personale titolare in altro comune, trasferito nell'ultimo triennio per soppressione di posti, che chiede di tornare al plesso o Comune di precedente titolarità».

ART. 53 - Effettuazione dei movimenti I fase. — Al primo comma eliminare «indipendenti l'uno dall'altro». Alla fine del secondo comma dopo il punto inserire:

«Nell'ambito di questa fase l'ordine dei movimenti sarà il seguente:

- trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari, nel plesso di precedente titolarità;

- trasferimenti, a domanda in sede;

- trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari, nel Comune di precedente titolarità;

- trasferimenti d'ufficio, in sede dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o, pur avendola prodotta non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda».

Alla fine del terzo comma aggiungere dopo il punto: «Per il personale titolare in altro Comune trasferito nell'ultimo triennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso e al Comune di precedente titolarità, saranno valuta-

ti anche gli elementi di cui al punto 2 della tabella (All. A)».

Al quarto comma, quarto rigo, inserire dopo le parole «tornare al» le parole «plesso e/o Comune» ed eliminare la parola «quello».

Eliminare l'ultimo periodo del quarto comma; Il contenuto della nota (1) è così modificato:

«Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda».

ART. 54 - Effettuazione dei movimenti: II e III fase.

II FASE - Al sesto comma il contenuto della lettera B è eliminato ed è sostituito dal seguente:

«B) Dopo la predetta categoria «Gli insegnanti di cui all'art. 6 bis della presente ordinanza».

III FASE - Al comma sesto aggiungere dopo le parole «alla lettera A» «e B». La nota n. 1 è soppressa. La nota n. 3 è soppressa.

ART. 57. — Al comma primo rito 8 sopprimere le parole: «del distretto di titolarità».

Al comma primo, rigo 9, sopprimere la parola «sempre».

ART. 58 — La nota n. 1 è soppressa.

ART. 60 — Al comma primo nono rigo, inserire, dopo la parola «coniuge» la seguente nota (1)

«(1) In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di servizio si prescinde dall'iscrizione anagrafica».

ART. 63 - Graduatoria per l'assegnazione provvisoria. — Il terzo comma è soppresso.

ART. 64 - Precedenze per le assegnazioni provvisorie. — Dopo il comma primo, punto terzo aggiungere il seguente comma:

«Hanno la precedenza sugli altri aspiranti all'assegnazione provvisoria nelle sedi relative al Comune nel quale il posto è stato soppresso gli insegnanti che, nell'ultimo triennio sono stati trasferiti d'ufficio in altro Comune per soppressione di posti e, in subordine gli insegnanti coniugi conviventi del personale militare e di quello cui viene corrisposta l'indennità di P.S. (art. 6 bis presente O.M.)».

ART. 70 - Cattedre e posti di insegnamento disponibili ai fini dei passaggi di cattedra. — Al primo comma, dopo le parole «saranno disposti» inserire:

«a norma del settimo comma dell'art. 11 D.P.R. 209-1987» e dopo le parole «classi di concorso» «nel limite massimo del 30 per cento» eliminando le parole «in numero non superiore ad un quinto».

ART. 71 — Al primo comma, penultimo rigo eliminare le parole «d'ufficio».

ART. 76 - Il contenuto dell'art. è modificato come segue:

1. Le operazioni di trasferimento e di passaggio saranno disposte nel seguente ordine:

1) trasferimenti all'interno della stessa tipologia di sostegno e trasferimento dalle classi di concorso al sostegno Art. 79;

2) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari, nella scuola di precedente titolarità;

3) trasferimenti a domanda dal corso diurno al corso serale e viceversa;

4) trasferimenti a domanda in sede, compresi i trasferimenti dei docenti titolari su corsi sperimentali per lavoratori su distretto incluso o coincidente col comune;

5) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari nel comune di precedente titolarità;

6) trasferimenti d'ufficio in sede dei docenti soprannumerari, compresi i soprannumerari sui corsi sperimentali per lavoratori funzionanti in comuni comprendenti più distretti, che non hanno prodotto domande o che, pur avendole prodotte, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;

7) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti beneficiari dell'art. 6 presente O.M.;

8) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti beneficiari dell'art. 6 bis presente O.M.;

9) trasferimenti d'ufficio da fuori sede dei docenti soprannumerari, compresi i soprannumerari su corsi sperimentali per lavoratori funzionanti in distretti comprendenti più comuni (con esclusione dei soprannumerari titolari sulle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo punto 11) che non hanno prodotto domanda o che pur avendola prodotta non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;

10) trasferimenti a domanda (docenti di ruolo con o senza sede definitiva, compresi quelli trasferiti per compensazione per l'anno scolastico in corso; titolari sulle dotazioni organiche aggiuntive della provincia); trasferimenti dei docenti titolari su corsi sperimentali per lavoratori su distretti comprendenti più comuni;

11) trasferimenti d'ufficio di docenti titolari sulle dotazioni organiche aggiuntive

MINISTERIALI

Regole del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado

tive in soprannumero non soddisfatti al precedente punto 10;

12) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia da posti di sostegno alle classi di concorso;

13) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia beneficiari dell'art. 6 presente O.M.;

14) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia beneficiari dell'art. 6 bis presente O.M.;

15) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia;

16) passaggi di cattedra;

17) trasferimenti interprovinciali per compensazione.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fasi sopraindicate i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel modulo-domanda.

3. La precedenza, a parità di punteggio, è determinata dall'età.

ART. 77 — Al comma 8 - quinto rigo sostituire le parole «ai punti 1 e 2» con le parole «al punto 1».

Al comma 10, quarto rigo, anziché «punto 9», leggesi: «punto 11».

ART. 79 - Sostegno - Trasferimenti. — Alla fine del quinto comma si aggiungano le parole, eliminando il punto, «tenendo conto delle precedenze previste dalla presente O.M.».

ART. 85 — Al primo comma il punto 1 è così modificato:

«ricongiungimento al coniuge (1) ovvero ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori anziani».

Inserire alla fine dell'articolo la nota (1):

«(1) In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro si prescinde dalla certificazione anagrafica».

ART. 87 — Dopo il primo comma aggiungere il nuovo seguente comma:

2. «Hanno la precedenza sugli altri aspiranti all'assegnazione provvisoria nelle sedi relative al Comune nel quale il posto è stato soppresso i docenti che nell'ultimo triennio sono stati trasferiti di ufficio in altro Comune per soppressione di posto e, in subordine, gli insegnanti coniugati conviventi del personale militare e di quello cui viene corrisposta la indennità di P.S. (art. 6 bis presente O.M.)».

Il comma 2, diventa «3».

ART. 96 - Istituti ove si attua la sperimentazione. — Al primo comma lettera A sostituire le parole «limitatamente all'anno scolastico 1987-88 con le parole: «limitatamente all'anno scolastico 1988-89».

Nel primo comma lettera A dopo le parole «... delle CC.MM. n. 11 del 12 gennaio 1985 e n. 49 del 5-2-1985» aggiungere, a capo, il seguente periodo:

«La precedente disposizione, relativa all'indisponibilità delle predette cattedre maxisperimentali, decadrà definitivamente dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi dell'anno scolastico 1988-89».

ART. 98 — Il contenuto del comma 1 dell'art. 98 è modificato come segue:

1. Le operazioni di trasferimento e di passaggio saranno disposte nel seguente ordine:

1) trasferimenti a domanda dei docenti, trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari nell'istituto dove erano precedentemente titolari;

2) trasferimenti a domanda nell'ambito dell'istituto, dal corso diurno al corso serale e viceversa e dal corso diurno al corso maxisperimentale e viceversa (1);

3) trasferimenti a domanda in sede (1);

4) trasferimenti a domanda dei docenti, trasferiti nell'ultimo triennio in quanto soprannumerari nel comune dove erano titolari precedentemente;

5) trasferimenti d'ufficio in sede, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

6) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari dell'art. 6 presente O.M.;

7) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari dell'art. 6 bis presente O.M.;

8) trasferimenti d'ufficio da fuori sede, nell'ambito della provincia, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda e non sono stati sistemati nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 5);

9) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della provincia (1);

10) trasferimenti d'ufficio nell'ambito della provincia, dei docenti soprannumerari su posti delle dotazioni organiche aggiuntive (2);

11) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia beneficiari dell'art. 6 presente O.M.;

12) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia dei docenti beneficiari dell'art. 6 bis presente O.M.;

13) trasferimenti a domanda di aspiranti provenienti da altra provincia (1);

14) passaggi di cattedra;

15) trasferimenti per compensazione;

Al punto 2, primo rigo, anziché «punto 9» leggere punto 13.

ART. 100. — Passaggi di Cattedra. — Al primo comma dopo le parole «per ciascuna classe di concorso» eliminare le parole «nel limite di un quinto dei posti disponibili, a norma» e sostituire con: «nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili a norma del settimo comma dell'art. 11 D.P.R. 209-87».

ART. 110 — Il primo comma è stato sostituito dal seguente «Può essere chiesto contemporaneamente il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo».

Eliminare il comma terzo.

Al nono comma dopo le parole «5 anni» inserire la chiamata (1) per la seguente nota a fine articolo:

«(1) Ovviamente il personale che chiede il passaggio nei ruoli della scuola elementare dovrà produrre il diploma di abilitazione magistrale».

ART. 112 - Passaggi ai ruoli della scuola materna. — Il secondo comma è modificato come segue:

«I passaggi medesimi possono essere disposti entro un limite variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico provinciale dopo i trasferimenti da altra provincia non considerando a tali fini disponibili i posti non conferiti ai trasferimenti per effetto degli accantonamenti previsti. La predetta percentuale, ai sensi dell'art. 11 primo comma D.P.R. 209-1987 sarà annualmente concordata con le OO.SS. firmatarie dell'accordo recepito dal citato D.P.R. e tempestivamente resa nota con apposito atto dell'Amministrazione».

Aggiungere il seguente III comma: «I passaggi ai ruoli della scuola materna per l'anno scolastico 1988-89 saranno disposti entro il limite del 40 per cento dei posti disponibili nell'organico provinciale secondo le predette modalità».

Art. 113 - Passaggi ai ruoli della scuola elementare. — Il terzo comma è modificato come segue:

«I passaggi di cui al presente articolo sono disposti in ciascuna provincia dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cui al precedente art. 58 entro il limite variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico provinciale dopo i trasferimenti dall'altra provincia, non considerando a tali fini disponibili i posti non conferiti ai trasferimenti per effetto degli accantonamenti previsti».

Le predette percentuali, ai sensi dell'art. 11 primo comma D.P.R. 209-1987 saranno annualmente concordate con le OO.SS. firmatarie dell'accordo recepito nel citato D.P.R. e tempestivamente rese note con apposito atto dell'Amministrazione.

Il quarto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

«Per l'anno scolastico 1988-89 i passaggi ai ruoli della scuola elementare sono disposti entro il limite del 40 per cento dei posti disponibili secondo le predette modalità».

ART. 114 — Passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I passaggi di ruolo possono essere disposti, per ciascuna classe di concorso, entro un limite variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dei posti disponibili nell'organico provinciale successivamente ai passaggi di cattedra e fatti salvi gli accantonamenti previsti».

La predetta percentuale, ai sensi dell'art. 11, primo comma D.P.R. 209-87 sarà annualmente concordata con le OO.SS. firmatarie dell'accordo recepito nel citato D.P.R. e tempestivamente resa nota con apposito atto dell'Amministrazione.

I passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di I e II grado ed artistica per l'anno scolastico 1988-89 saranno disposti, per ciascuna classe di concorso, entro il limite del 40 per cento dei posti disponibili secondo le modalità predette».

Al quinto comma le parole: «il computo dei dieci per cento» vengono sostituite dalle parole: «il computo della percentuale predetta».

Al settimo comma eliminare le parole «dei dieci per cento».

Dopo il settimo comma aggiungere il seguente ottavo comma:

«Per il passaggio dal ruolo dell'istruzione secondaria di primo grado al ruolo dell'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica dei docenti di ruolo della scuola media comandati per l'attuazione di sperimentazione negli istituti superiori si fa rinvio a quanto disposto al 17mo comma del precedente art. 17».

Note comuni alle tabelle trasferimenti a domanda e di ufficio

Alla nota (3) e alla nota (4) alla prima riga eliminare la parola «soltanto».

Alla terza riga dopo il punto inserire il periodo:

«Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 17 comma 10 (diritto di rientro nel triennio del personale trasferito in quanto soprannumerario)».

Alla nota (6) aggiungere dopo il punto: «si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento».

Tabella per trasferimenti a domanda (All. A bis)

Al Capo V lettera c alla fine del periodo,

prima dei puntini inserire il richiamo alla nota (10).

Dopo la nota (9) inserire la seguente nota: «(10) Il punteggio di cui trattasi spetta esclusivamente nel caso in cui la prestazione continuativa del servizio sia avvenuta nella sede (posto sede) dove il docente attua la sperimentazione».

Note alla tabella per le assegnazioni provvisorie (All. C).

Alla nota (1), secondo periodo, seconda riga sostituire la parola «familiare» con la parola «coniuge».

Alla nota (4) aggiungere, dopo il punto, «Si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria».

Tabella trasferimenti a domanda: Allegato J/7

Aggiungere, dopo la ripartizione delle classi di concorso per Direzioni Generali - Direzione Tecnica.

Ispettorato per l'Educazione Fisica: codice A 235; Ed. Fisica istituti secondo grado femminili; codice A 335; Ed. Fisica istituti secondo grado maschili.

Integrazione alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica (allegato A/bis) O.M. n. 300-86:

V - punteggio aggiuntivo ai fini del passaggio di ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo grado al ruolo dei docenti della scuola secondaria ed artistica

A) per ogni anno di servizio prestato dopo la nomina dai docenti di ruolo nella scuola media, in qualità di comandati presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al capo I lettera a (1): punti 3.

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera prestato in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al punto B Capo I (2): punti 1.

C) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 anni scolastici nella scuola di attuale titolarità, (3 bis) in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ove si attuino iniziative di sperimentazione globale, in aggiunta al punteggio di cui al punto C Capo I (10): punti 3.

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato oltre il triennio senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (3 bis) in qualità di comandato presso istituti o scuole di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in aggiunta al punteggio di cui al punto C II capoverso Capo I (10): punti 1.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'O.M. 14 febbraio 1984 relativa ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. di ruolo.

IL MINISTRO DELLA

L'O.M. 14-2-84, citata nelle premesse, è integrata e modificata negli articoli indicati, come appreso disposto:

Avvertenze: il punto 4 è depennato. Disposizioni preliminari: Alla fine del primo comma aggiungere, di seguito, la seguente frase: «I movimenti predetti vengono disposti annualmente».

ART. 2. - Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

In relazione al disposto dell'art. 11 lett. C) del D.P.R. 209-87, il personale A.T.A. trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per soppressione di posto, conserva per un triennio, a domanda, il diritto di rientrare, in caso di disponibilità di posto, nella scuola di precedente titolarità. L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero non interrompono la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda in ciascun anno del triennio successivo il trasferimento nella scuola di precedente titolarità. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel triennio, sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in altro comune per soppressione di posto, partecipa, a domanda, ai trasferimenti nell'ambito del comune di precedente titolarità come specificato al successivo art. 13, punto 4).

Per il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in altro comune per soppressione di posto a livello distrettuale, nel caso di distretto intercomunale, per il comune di precedente

titolarità, si intende il comune sede di distretto.

Nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale, nonché in quella dei trasferimenti interprovinciali, hanno titolo alla precedenza nel trasferimento le seguenti categorie: 1) non vedenti, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 29-9-1967, n. 946; 2) personale non autonomo o con protesi agli arti inferiori. Nel caso di protesi degli arti inferiori la deambulazione deve essere gravemente compromessa; 3) personale con rene artificiale, ovvero che abbia bisogno, per gravi motivi di salute, di particolari cure, a carattere continuativo, praticabili solo nelle sedi richieste.

Il personale di cui al precedente punto 3) ha diritto alla suddetta precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista il servizio di emodialisi o un centro di cura specializzato. La particolare condizione fisica che dà titolo alle precedenza suddette deve avere carattere permanente.

Gli interessati, inoltre, devono comprovare con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'unità sanitaria locale o dall'ufficio sanitario o da un medico militare, la propria particolare condizione fisica e, nel caso di personale con rene artificiale e che abbia bisogno di cure a carattere continuativo, la necessità di risiedere nella sede dell'istituto di cura.

Gli aspiranti di cui al precedente n. 3), inoltre, devono presentare una dichiarazione personale che contenga i seguenti elementi: a) non esistenza nel comune o distretto di titolarità di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo; b) esistenza, per converso, nel comune relativo alla prima preferenza richiesta, di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo.

Le precedenza non si cumulano tra di loro e, in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenza anche diverse, si fa riferimento al punteggio e, in caso di ulteriore parità, all'età.

Per fruire della precedenza, gli interessati devono contrassegnare l'apposita casella del modulo da allegare alla documentazione predetta.

Fatte salve le precedenza di cui ai commi precedenti del presente articolo, in base al disposto dell'art. 1, quinto comma, legge 10-3-87, n. 100 e dell'art. 10) secondo comma D.L. 325-87, convertito nella legge 3-10-1987, n. 402, il personale coniuge convivente, rispettivamente, del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti.

Analoga precedenza è riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali. Per fruire della precedenza, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

Tale personale può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalla presente O. M. nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Le domande potranno essere inoltrate entro il 20 marzo.

ART. 4. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Può, altresì, partecipare ai movimenti, il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità, anche per l'istituzione scolastica dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità, sempreché ne faccia richiesta. Il competente Provveditore valuterà la relativa domanda, tenuto conto, del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione Provinciale, accertando lo avvenuto superamento della situazione di incompatibilità».

ART. 6. — Primo comma - La locuzione: «prevale la dizione in chiaro» è sostituita dalla seguente: «prevale il codice».

Al settimo comma, dopo la parola «richiedere» è inserito il richiamo «3» per la nota. All'ultimo rigo dello stesso comma, depennare «casella 24».

All'ultimo comma, depennare la frase: «nella casella 24».

Alla fine dell'articolo, dopo le note n. 1 e n. 2, è aggiunta la seguente nota 3: «Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune ed insieme altri comuni limitrofi, la richiesta di posti individuali a livello distrettuale, avrà valore solo esprimendo la preferenza relativa all'intero distretto».

ART. 8. — Al settimo comma, aggiungere di seguito, eliminando il punto, il seguente periodo: «e i passaggi a domanda ad altri profili della stessa qualifica, di cui all'art. 38 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, nel limite del 20 per cento della predetta disponibilità del 50 per cento, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provinciale e sempreché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti».

Il numero dei posti non utilizzato per i predetti passaggi, è comunque disponibile per i trasferimenti interprovinciali».

Dopo l'art. 8 inserire il seguente articolo:

ART. 8-Bis. - Posti disponibili per restituzioni al profilo di provenienza.

1) Il personale, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al profilo di provenienza ha diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con prio-

rità rispetto al movimento del personale di ruolo disciplinato dalla presente ordinanza, come previsto dal combinato disposto degli artt. 18 (T. U. 12-2-1940, n. 740) e 10 (D.P.R. 23-1-1967, n. 215).

2) Tali assegnazioni saranno effettuate dai Provveditori agli Studi sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle operazioni di movimento nell'ambito delle sedi (comuni) richieste dagli interessati, tenendo in considerazione anche eventuali preferenze espresse nell'ambito delle sedi prescelte.

Le operazioni predette debbono, in ogni caso, concludersi entro il termine del 20 aprile previsto dalla presente O. M. per la determinazione dei posti disponibili a fini dei trasferimenti.

ART. 10. — Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Qualora il numero dei posti sia dispari, si arrotonda per eccesso, ad anni alterni, la quota dei posti destinata ai trasferimenti interprovinciali e la quota dei posti destinata ai vincitori di concorso».

Per l'anno scolastico 1988-89, l'eventuale unità dispari verrà utilizzata ai fini dei trasferimenti».

ART. 12. — Alla fine del secondo comma sostituire il punto con la virgola e aggiungere, di seguito, la seguente locuzione: «degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse».

Alla fine del quarto comma, eliminare il punto ed aggiungere di seguito il seguente periodo: «con particolare riguardo ad eventuali discordanze tra il codice meccanografico e la dizione in chiaro. I Provveditori, esaminati i reclami, appor- ta le seguenti rettifiche nel senso indicato dal richiedente fermo restando che in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui all'art. 6 - primo comma della presente O. M.».

Il sesto e settimo comma sono depennati.

ART. 13. — Il punto 2) diventa punto 1) ed il punto 3) diventa punto 2). Punto 2) III e IV rigo: sostituire la locuzione «per essere trasferito nella scuola di titolarità» con la seguente: «per rientrare nella scuola di precedente titolarità».

Depennare il punto 5).

Punto 3). Dopo la parola «trasferimenti» inserire la locuzione «a domanda». Dopo il punto 3) aggiungere il seguente punto 4), con conseguente modifica della numerazione successiva: «Trasferimenti del personale perdente posto, trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo triennio, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per trasferimento a domanda».

Il punto 7) precede il punto 6).

Punto 6) - Dopo la parola «trasferimenti» inserire «a domanda».

Dopo la locuzione: «Trasferimenti fuori sede nell'ambito della provincia» aggiungere il seguente comma: «In tale fase ha la precedenza nell'ordine: a) personale A.T.A. di cui all'art. 2, comma 10 della precedente O.M., b) il personale A.T.A. di cui all'art. 2, comma 16».

Punto 9) - La frase: «dopo le operazioni di assegnazione della sede definita di cui al precedente art. 12, settimo e ottavo comma» è depennata.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente comma: «Anche in tale fase la precedenza nell'ordine: a) il personale A.T.A. di cui all'art. 2, comma decimo della presente O. M., b) il personale A.T.A. di cui all'art. 2, sedicesimo comma».

ART. 17. — Primo comma, sostituire le parole: «al punto 1)» con: «al punto 2)».

Terzo comma, sostituire le parole «punto 2)» con le parole «Al punto 1)».

Il sesto comma è depennato.

Al settimo comma, sostituire la frase: «casella 8 sez. F» con la seguente «aperta casella».

All'undicesimo comma, depennare la locuzione: secondo il seguente ordine: i punti A) e B).

Alla fine del dodicesimo comma, aggiungere la frase: «Le suddette tabelline terranno conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi, sentito il parere delle commissioni di cui all'art. 9 della legge 9 agosto 1987, n. 463».

ART. 24. — Primo comma: dopo le parole: «indipendentemente dal punteggio» inserire la seguente frase: «nell'ordine: Prima del punto 1), inserire la lettera

A) sullo stesso rigo».

Alla fine dell'articolo, aggiungere i seguenti punti B) e C):

B) Il personale A.T.A. che nell'ultimo triennio sia stato trasferito d'ufficio in altro comune per soppressione di posto ha la precedenza sugli aspiranti nella assegnazione provvisoria relativamente alle scuole del comune nel quale il posto è stato soppresso.

C) Gli A.T.A. coniugati conviventi personale militare o del personale viene corrisposta l'indennità di P. S.

ARTT. 25, 26, 27 (Omissis).

ART. 29. — Ai sensi dell'art. 4 del M. n. 95 del 4-4-86, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In materia di competenza a liquidare la retribuzione personale A.T.A. di ruolo in assegnazione provvisoria, si applicano le disposizioni di cui alla C. M. n. 259, prot. n. 29856-703-FL, del 7-9-84».

NOTA 3. — Primo capoverso: Dopo la locuzione: «... modificato dall'art. 19 della legge 9-8-78, n. 463» apporre il punto al posto della virgola - Sostituire, di, la frase: «comprensivo anche del vizio svolto nel periodo di prova» con la seguente: «Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova».

NOTA 4. — Quarto capoverso - non go - Sostituire la frase: «nell'anno immediatamente successivo» con la seguente: «nel triennio immediatamente successivo».

Religione Cattolica - Attività alternative Altre opportunità

(dalla prima pagina)

le lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.

L'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo in- ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di impegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie.

Si richiama, altresì, l'attenzione sui capi d'istituto e, tramite essi, tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe — per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi — avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.

II. — Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica - fruizione di spazi e servizi scolastici.

Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svoltisi, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attività didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Sono, d'altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Sta-

to n. 578 e 579, in data 28 agosto 1987, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio nn. 1273 e 1274, datate 17 luglio 1987, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo «di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico» ved. C. M. n. 284 del 18 settembre 1987).

In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall'altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con riferimento all'attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.

Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica — previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore — hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei

collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A tale fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: «I diritti dell'uomo».

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.

L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

A questo riguardo si evidenzia la opportunità di non trascurare l'occasione di collegare tali modalità di intervento al «Progetto giovani», di cui alla circolare ministeriale n. 323 del 5 novembre 1985.

Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che la esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specie ed autonome attività educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell'attività educativa alternativa hanno posto l'opportunità — segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri — di proporre una revisione dell'intesa tra lo Stato e la C.E.I.

Nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.

III. — Modalità di utilizzazione del personale.
La nomina dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della «par condicio».

I capi d'istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell'orario d'obbligo, una quota da utilizzare per le necessità funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo.

Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Facetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.

Per l'assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d'istituto, previa deliberazione del consiglio d'istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

IV. — Diritti e doveri dei docenti.
Per i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 5 giugno 1930, nonché nella Intesa tra Autorità scolastica italiana e C.E.I. (punto 2.7) resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751.

Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti dell'attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa.

V. — Scuole Magistrali.
Programmi. - Con il D.P.R. 21-7-1987 n. 339 sono stati approvati i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro, anche nelle scuole magistrali.

Al punto III, n. 5, del testo annesso al decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche specifiche per tal tipo di scuola.

Orari. - In conformità di quanto previsto al punto 2.2 dell'Intesa di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all'insegnamento didattico attualmente in vigore.

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Come è noto, la religione è elencata fra le materie di insegnamento ed è compresa nei programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la San-

ta Sede, che apporta modificazioni al Concordato lateranense.

In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo, anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionali, non può non riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, con le stesse modalità di esercizio, previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.

VI. — Per quanto non previsto dalla presente circolare trovano applicazione le disposizioni in precedenza diramate. Il Ministro

La Fis, i Cobas

(dalla prima pagina)

salto di qualità sul piano dell'elaborazione concettuale. Ormai l'atipicità della funzione docente, il deciso rifiuto della omologazione allo stato giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e l'agganciamento al trattamento del personale docente dell'Università sono diventati i temi centrali del dibattito sviluppato nelle ultime settimane, nel corso delle riunioni dei Comitati di base. In particolare, le discussioni dei delegati nella riunione di domenica 11 ottobre hanno sottolineato la necessità di legare la battaglia sindacale al tema della professionalità atipica e non numericamente quantificabile.

Ora, se i Cobas, che già in passato (anche se in forme contraddittorie dovute al democraticismo e all'assemblearismo spesso inconcludente che li caratterizza) hanno percorso la strada del rifiuto della logica perversa della quantificazione, che ha alimentato le proposte confederali e dello Snals e che ha inferto colpi durissimi alla dignità della scuola; se i Cobas, in quanto espressione diretta della base delle singole scuole (nonostante i tentativi di infiltrazione confederale) mantengono l'indirizzo emergente nelle ultime riunioni, non possiamo che esprimere soddisfazione per i livelli di penetrazione della filosofia sindacale della Fis.

La battaglia che ci aspetta durante l'anno scolastico in corso sarà il banco di prova della forza della categoria.

Associazione Italia-Germania

Quest'anno ricorre il 25° anniversario della fondazione dell'Associazione Italia-Germania.

L'avvenimento è stato celebrato lunedì 26 ottobre in Campidoglio nella sala della Protomoteca alla presenza del Ministro dell'Economia della Repubblica Federale di Germania Hanns Klein e dell'ambasciatore in Italia della stessa Repubblica Friederich Ruth. Dopo il saluto delle autorità italiane e straniere ha preso la parola il dott. Gino Ragno Presidente dell'Associazione che ha ricordato e sintetizzato l'attività svolta dalla stessa Associazione in venticinque anni di vita.

Dalle prime battaglie intraprese per la libertà e i diritti dei Berlinesi, al doveroso omaggio alle vittime del muro della vergogna, il Presidente Ragno ha voluto nel suo breve excursus ricordare anche i continui e frequenti viaggi di interscambio tra giovani svoltisi negli ultimi anni, come pure i viaggi turistici organizzati dall'Associazione per far conoscere le tradizioni e la cultura germanica e quindi in ultima analisi favorire un maggior avvicinamento tra i due popoli specie dopo gli infausti avvenimenti legati alla tragica conclusione dell'ultimo conflitto.

Precedentemente sabato 24 ottobre in un noto locale della Capitale, amici, soci e simpatizzanti si erano ritrovati per celebrare l'Oktober-Fest una festa tradizionale e popolare che quest'anno è arrivata in Germania alla sua 151° edizione. La serata è stata allietata oltre che da un ottimo menù anche dalle dolci note della banda musicale bavarese di Passau che con il gruppo folcloristico guidato da un Consigliere Comunale della stessa cittadina ha intrattenuto i presenti con danze e canti. Faceva gli onori di casa lo stesso Presidente dell'Associazione Dott. Ragno coadiuvato dalle deliziose vallette Tamara e Katherine, ovviamente non poteva mancare l'elezione di Miss-Oktober la cui scelta ci è sembrata molto indovinata. Nei prossimi giorni il gruppo folcloristico e la banda musicale si incontreranno con gli abitanti di Latina, Frascati e Sermoneta.

Maggiori informazioni e chiarimenti sulle attività dell'Associazione possono essere richiesti a: Associazione Italia-Germania - Via Ripetta 41 - 00186 Roma.

Il nostro augurio è che l'Associazione possa attraverso l'esplicazione della propria attività coinvolgere strati sempre più numerosi di popolazione così da favorire la costituzione di quella coscienza Mitel-Europea tanto necessaria alla costruzione dell'Europa dei popoli.

A. S.

Salerno

La Segreteria del Sindacato, sezione di Salerno, resterà aperta nei giorni dispari dalle ore 16 alle 18. La professoressa Mariella Melillo sarà a disposizione il mercoledì con il legale, per il personale docente e non docente delle scuole private, mentre la collega Tiziana VALENTINO curerà i problemi dei non di ruolo con la maestra Rosalba FIORETTI.

Il Segretario, Vincenzo CAMMARANO, sarà a disposizione del personale di ruolo e dei pensionati ai quali comunica che il contributo speciale di malattia scenderà nel 1988 dall'1 per cento allo 0,50 per cento e verrà soppresso nel 1989.

In casi urgenti tutti potranno telefonare allo 089/237700 o rivolgersi alla sede di via XX Settembre, 23 dove i bidelli delle scuole elementari e materne potranno, anche, incontrare il responsabile sig. Dante SALITO.

Tutti presso il Sindacato potranno trovare assistenza per pratiche vertenziali ed assistenziali di qualsiasi genere e per conteggi pensioni.